

§ 3.1.75 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 45.

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive)(1)

(Bollettino Ufficiale n. 22, del 27/12/2007)

Art. 1. (Proroga dei termini)

1. Il periodo quinquennale 1995 - 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, in scadenza alla data del 31 dicembre 2007 è prorogato al 31 dicembre 2008.

2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell'esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

Art. 2. (Dichiarazione d'urgenza)

(Omissis)

Note

(1) Abrogata dall' art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 , a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate. Tali regolamenti sono il n. 2 del 30 gennaio 2009, il n. 3 del 13 marzo 2009, il n. 3 del 23 febbraio 2010 e il n. 1 del 21 febbraio 2011. Vedi anche la l.r. 24/2019.